Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 10 febbraio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 10 FEBBRAIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1962, n. 15.

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati ed imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 10 FEBBRAIO 1962:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Parma.

(5628)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 10 FEBBRAIO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Rizzoli Editore - S.p.A., in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **UNEDI - Unione Editoriale, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni del 22 dicembre 1961. — **« Apice » di Carlo Rontani S.p.A., in Bozzano di Massarosa (Lucca):** Rimborso prestito obbligazionario. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, per azioni in Roma:** Estrazione di obbligazioni del 30 gennaio 1962. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1962. — **Macchi Cuscinetti ed Aeroplani, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 26 novembre 1956, sorteggiate il 16 dicembre 1961. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 16 dicembre 1961, sorteggiate il 16 dicembre 1961. — **Società per azioni Longanesi e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1962. — **ICIP - Industrie Chimiche Italiane del Petrolio, società per azioni, in Milano:** Annullamento certificati obbligazionari 6,50 % 1958-1974. — **ICIP - Industrie Chimiche Italiane del Petrolio, società per azioni, in Milano:** Annullamento certificati obbligazionari 6,50 % 1959-1975. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento certificati obbligazionari 6,50 % 1958-1974. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento certificati obbligazionari 6,50 % 1958-1974. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato prestito obbligazionario 7 % 1981. — **Domowatt, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1962. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** 4ª Estrazione prestito obbligazionario 6 % — **« LEO - Industrie Chimiche Farmaceutiche - Società per Azioni », in Roma:** Estrazione di obbligazioni del 23 gennaio 1962. — **Anonima Bresciana Industria Pelli - ABIP, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni del 30 dicembre 1961. — **Amministrazione della Provincia di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1962. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1961. — **Società anonima per la filatura dei cascami di seta, in Milano:** Ammortamento del prestito obbligazionario 5,50 %. — **Tipografia Subalpina, per azioni, in Torre Pellice:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1962. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1545.

Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto di studi romani in Roma è concesso un contributo straordinario di lire 15 milioni.

Art. 2.

Il contributo annuale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, di cui alla legge 11 dicembre 1957, n. 1206, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da lire 16 milioni a lire 30 milioni.

Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1961, n. 1546.

Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.

Art. 2.

All'Istituto di cui al precedente articolo 1 è concesso, per l'esercizio finanziario 1961-62, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1547.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 13 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 101. — VILLA

ACCORDO
fra l'Italia e la Finlandia per lo scambio degli apprendisti
(Helsinki, 18 febbraio 1961)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE PER LO SCAMBIO DI APPRENDISTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Finlandese, tenuto conto dei vantaggi sociali e culturali che uno scambio di apprendisti fra i due Paesi potrà offrire e considerata la necessità di regolare un tale scambio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Il presente Accordo si applica agli apprendisti, intendendo per tali quei cittadini di uno dei due Paesi contraenti che si recano nel territorio dell'altro al fine di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche, occupandosi per un periodo determinato presso un datore di lavoro.

2. Gli apprendisti, sia dell'uno che dell'altro sesso, possono svolgere un lavoro intellettuale o manuale, eccezione fatta per il lavoro domestico. In linea di principio gli apprendisti dovranno avere età compresa fra i 18 ed i 30 anni.

Art. 2

1. Con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, gli apprendisti di uno dei due Paesi sono autorizzati a costituire un rapporto di lavoro nell'altro Paese alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni.

2. L'ammissione degli apprendisti prescinde in generale dalla situazione del mercato del lavoro esistente nelle categorie professionali interessate.

Le supreme autorità amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare l'esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo.

3. In ciascuno dei Paesi contraenti l'autorizzazione a lavorare in qualità di apprendista, effettuata a norma del presente Accordo, sostituisce il permesso di lavoro.

Art. 3

1. Il numero delle autorizzazioni da concedersi da uno dei Paesi contraenti agli apprendisti dell'altro Paese non deve superare le 50 unità all'anno.

2. Il contingente di 50 unità all'anno stabilito al comma 1 non potrà essere ridotto per il fatto che taluni apprendisti, in virtù della proroga delle relative autorizzazioni previste nell'art. 4, comma 1, o in virtù di autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, già risiedano o si rechino nel territorio dell'altro Paese.

3. Ogni autorizzazione rilasciata per un anno o per un periodo più breve, interamente o parzialmente utilizzata, deve essere computata sul contingente stabilito. Ciascun Paese ha diritto di usufruire per intero del contingente annuale anche se l'altro Paese non utilizzi, o utilizzi soltanto parzialmente, il proprio. Le quote di contingente inutilizzate nell'anno cui si riferiscono non possono essere riportate all'anno seguente.

4. Il numero degli apprendisti indicato al comma 1 potrà essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. Tali eventuali accordi, riguardanti il successivo anno solare, dovranno essere conclusi non oltre il 1° dicembre.

Art. 4

1. Il periodo di tirocinio non dovrà superare un anno. In casi eccezionali sono ammesse proroghe sino ad una durata massima di sei mesi.

2. Una volta decorso il periodo di tirocinio autorizzato, gli apprendisti in linea di principio non possono rimanere, allo scopo di cercarvi altro posto di lavoro, nel Paese nel quale erano occupati come apprendisti.

3. Le autorizzazioni relative al tirocinio possono essere rilasciate soltanto con la riserva che l'apprendista non eserciti alcuna altra attività lucrativa e non occupi impiego diverso da quello per il quale l'autorizzazione gli venne concessa.

Art. 5

Gli apprendisti godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonchè l'igiene e la sicurezza del lavoro ed in genere per tutto ciò che concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza sociale dei prestatori d'opera. Si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti in materia fra i due Stati.

Art. 6

L'apprendista non può assumere lavoro in imprese in periodo di sciopero o serrata; qualora simile evento si verifichi mentre perdura il suo rapporto di lavoro, tale rapporto cessa al prodursi dell'evento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 2.

Art. 7

Gli apprendisti sono esonerati dal pagamento dei diritti e delle tasse riferentisi al rilascio delle autorizzazioni di lavoro e dei permessi di soggiorno.

Art. 8

L'Autorità competente di uno dei due Paesi rilascia la necessaria autorizzazione ad un apprendista dell'altro Paese contraente solo a condizione che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all'apprendista una adeguata retribuzione, e cioè:

a) per un normale rendimento, secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, secondo le tariffe correnti nella regione per la categoria professionale cui l'apprendista appartiene;

b) per un rendimento inferiore al normale, con una retribuzione corrispondente al valore delle sue prestazioni o che, comunque, gli assicuri i necessari mezzi di sostentamento.

Art. 9

1. Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo sono tenute a presentare domanda alla competente Autorità del proprio Stato.

Nella domanda esse devono fornire tutte le necessarie indicazioni ed allegarvi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato medico — possibilmente rilasciato dal medico in servizio presso il datore di lavoro — attestante che l'interessato è esente da malattia contagiosa o da altra malattia, che possa ridurre la sua capacità di lavoro;

d) copie di diplomi scolastici e professionali, e, per le persone che di propria iniziativa hanno ottenuto un posto di lavoro nell'altro Paese;

e) un'offerta scritta di ingaggio.

2. Spetta alla predetta Autorità di accertare se il richiedente abbia i requisiti previsti per effettuare il tirocinio e in caso positivo trasmettere alla competente Autorità dell'altro Paese i relativi documenti sempre che vi siano disponibilità nel contingente annuale stabilite.

Art. 10

1. Al fine di conseguire gli scopi stabiliti dal presente Accordo e di agevolare il più possibile le persone che aspirano a trovare un posto di lavoro come apprendista, ma che non siano in grado di trovarlo con i propri mezzi, le Autorità competenti dei Paesi contraenti si impegnano ad assistere gratuitamente i richiedenti per trovare posti di lavoro.

2. Se il rapporto di lavoro dell'apprendista cessa prima del tempo stabilito per il tirocinio per cause a lui non imputabili oppure qualora si verifichi, mentre perdura il rapporto di lavoro, uno sciopero od una serrata di lunga durata nell'azienda dove l'apprendista è occupato, l'Autorità competente del Paese in cui il predetto si trova deve prendere tutte le misure per trovargli un altro posto di lavoro appropriato.

Art. 11

Le competenti Autorità dei due Paesi si impegnano a prendere le necessarie misure per una sollecita attuazione dello scambio di apprendisti previsto dal presente Accordo.

Art. 12

1. Le domande di ammissione di persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo devono essere indirizzate:

per i cittadini italiani, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma,

per i cittadini finlandesi, a Kulkulaitosten ja Yleisten Töiden Ministeriö - Harjoittelijainvaihtotoimisto - Hallituskatu 77, Helsinki, Suomi.

2. Le sopramenzionate Autorità italiane e finlandesi dovranno immediatamente prendere reciproco contatto per l'attuazione del presente Accordo.

3. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente per le normali vie diplomatiche.

Art. 13

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sarà avvenuto lo scambio delle ratifiche ed è valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso è entrato in vigore.

2. Il presente Accordo si considera tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che uno dei due Paesi contraenti non lo denunci per iscritto prima del 1° luglio per la fine dell'anno in corso.

3. In caso di denuncia le autorizzazioni già rilasciate ai termini del presente Accordo restano valide per il periodo di tempo stabilito.

Fatto in Helsinki, il 18 febbraio 1961, in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e finlandese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Governo italiano
R. Ducci

Per il Governo finlandese
R. Törngren

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Segni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1548.

Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare adottata a Seattle il 28 giugno 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

Fanfani — Segni — Sullo — Jervolino

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 102. — Villa

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention (N. 71)
concernant les pensions des gens de mer

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux pensions des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent quarantesix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pensions des gens de mer, 1946:

Article 1

Dans la présente convention, le terme « gens de mer » comprend toute personne employée à bord ou au service de tout navire de mer autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur.

Article 2

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit établir ou faire établir conformément à sa législation nationale un régime de pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer.

2. Le régime peut prévoir telles exceptions que le Membre estimerait nécessaires en ce qui concerne:

a) les personnes employées à bord ou au service:

i) des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;

ii) des navires qui ne sont pas affectés pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers;

iii) des bateaux de pêche:

iv) des navires affectés à la chasse au phoque;

v) des navires dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux enregistrés;

vi) des bateaux en bois de construction primitive tels que des dhows ou des jonques;

vii) pour autant qu'il s'agit de l'Inde et pendant une période de cinq années au plus à dater de l'enregistrement de la ratification de l'Inde, des bateaux affectés au cabotage, d'une jauge brute enregistrée ne dépassant pas 300 tonneaux;

b) les membres de la famille de l'armateur;

c) les pilotes non membres de l'équipage;

d) les personnes employées à bord ou au service du navire pour le compte d'un employeur autre que l'armateur, à l'exception des officiers ou opérateurs de radio et du personnel du service général;

e) les personnes employées dans les ports qui ne sont pas employées habituellement sur mer;

f) les employées au service d'une autorité publique nationale qui ont droit à des prestations au moins équivalentes, dans l'ensemble, à celles prévues dans la présente convention;

g) les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services ou ne reçoivent qu'une rémunération nominale ou qui sont remunérées exclusivement à la part;

h) les personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte;

i) les personnes employées à bord ou au service soit de navires affectés à la chasse à la baleine, soit d'usines flottantes, soit de navires affectés aux transports y relatifs, ou employées à un autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans les conditions régies par les dispositions d'une convention spéciale pour baleiniers ou convention analogue conclue par une organisation de gens de mer intéressée et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;

j) les personnes qui ne résident pas sur le territoire du Membre;

k) les personnes qui ne sont pas ressortissantes du Membre.

Article 3

1. Le régime doit satisfaire à l'une des règles suivantes:

a) les pensions prévues par le régime:

i) doivent être versées aux gens de mer ayant accompli une période déterminée de service à la mer lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ou de soixante ans, selon ce qui sera prévu par le régime;

ii) ne doivent pas être inférieures, y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné, à la somme représentant 1.5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de cinquantecinq ans, et 2 pour cent dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de soixante ans;

b) le régime doit prévoir des pensions dont le financement — y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé (telles qu'elles sont définies par la législation nationale) — nécessite des primes, de toute provenance, totalisant au moins 10 pour cent de la rémunération globale sur la base de laquelle sont versées les cotisations exigées par le régime.

2. Les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime.

Article 4

1. Le régime doit comporter des dispositions appropriées soit pour le maintien des droits en cours d'acquisition des personnes qui cessent d'être soumises audit régime, soit pour le paiement à ces personnes d'une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à leur compte.

2. Le régime doit prévoir un droit de recours pour tout litige s'élevant au sujet de son application.

3. Le régime peut prévoir la déchéance ou la suspension totale ou partielle du droit à la pension dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement.

4. Les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions payables en vertu du régime doivent avoir le droit de participer, par l'intermédiaire de représentants, à l'administration du régime.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de cinq des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces cinq pays, trois au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.

3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 7

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 8

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 9

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 10

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conference la question de sa revision totale ou partielle.

Article 11

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 12

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1549.

Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 114, concernente il contratto di arruolamento dei pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 114, concernente il contratto di arruolamento dei pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 14 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SULLO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 58. — VILLA

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 114

Convention concernant le contrat d'engagement des pêcheurs

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1959, en sa quarantetroisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au contrat d'engagement des pêcheurs, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959:

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « bateau de pêche » doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, immatriculés ou munis de papiers de bord, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées.

2. L'autorité compétente pourra exempter de l'application des dispositions de la présente convention certains bateaux de pêche dont le type et le tonnage auront été fixés après consultation des organisations intéressées d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe.

3. Si l'autorité compétente considère que les questions faisant l'objet de la présente convention sont réglées de façon satisfaisante par des contrats collectifs entre les organisations d'armateurs à la pêche ou les armateurs à la pêche, d'une part, et les organisations de pêcheurs, d'autre part, cette autorité pourra exempter des dispositions de la présente convention concernant les contrats individuels d'engagement, les armateurs et les pêcheurs auxquels s'appliquent ces contrats collectifs.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme « pêcheur » comprend toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un bateau de pêche et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l'Etat.

Article 3

1. Le contrat d'engagement est signé par l'armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. Des facilités doivent être données au pêcheur et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d'engagement avant que celui-ci soit signé.

2. Les conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l'autorité publique compétente.

3. Les dispositions qui précèdent, concernant la signature du contrat, sont considérées comme observées s'il est établi par un acte de l'autorité compétente que les clauses du contrat lui ont été présentées par écrit et qu'elles ont été confirmées à la fois par l'armateur ou son représentant autorisé et par le pêcheur.

4. La législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat.

5. Le contrat ne doit contenir aucune disposition qui soit contraire à la législation nationale.

6. La législation nationale doit prévoir toutes autres formalités et garanties concernant la conclusion du contrat jugées nécessaires pour protéger les intérêts de l'armateur et du pêcheur.

Article 4

1. Des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient d'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

2. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant le recours à l'arbitrage.

Article 5

Un état des services de tout pêcheur sera tenu par l'autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail.

Article 6

1. Le contrat d'engagement peut être conclu, soit à durée déterminée, soit au voyage, ou, si la législation nationale le permet, pour une durée indéterminée.

2. Le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties.

3. Il doit comporter les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles serait inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation nationale:

a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance;

b) le lieu et la date de la conclusion du contrat;

c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à servir;

d) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement;

e) le service auquel le pêcheur doit être affecté;

f) si possible, le lieu et la date auxquels le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;

g) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent;

h) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part, et la base sur laquelle celui-ci sera calculé, ou encore, si un système mixte est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et la base sur laquelle celui-ci sera calculé, ainsi que le salaire minimum qui pourrait être convenu;

i) le terme du contrat, soit:

i) si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour l'expiration du contrat;

ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;

iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat, ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l'armateur que pour le pêcheur;

j) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait exiger.

Article 7

Lorsque la législation nationale prévoit qu'il y aura à bord un rôle d'équipage, le contrat d'engagement sera transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Article 8

En vue de permettre au pêcheur de s'assurer de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, l'autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi.

Article 9

Le contrat d'engagement, qu'il soit conclu au voyage, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sera résolu de plein droit dans les cas ci-après:

a) consentement mutuel des parties;

b) décès du pêcheur;

c) perte ou innavigabilité absolue du bateau de pêche;

d) toute autre cause stipulée par la législation nationale.

Article 10

La législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels doivent déterminer les circonstances dans lesquelles l'armateur ou le patron ont la faculté de congédier immédiatement le pêcheur.

Article 11

La législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels doivent également déterminer les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat.

Article 12

L'application de la présente convention sera assurée par la législation nationale ou par des contrats collectifs sous réserve des dispositions qui précèdent.

Article 13

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 15

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présent convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présent convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 16

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 17

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 18

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 19

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 20

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 24 gennaio 1962, n. 13.
Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 14.
Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonchè delle Scuole ed Istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai segretari e agli applicati di segreteria, presenti in servizio negli Istituti medi di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti di istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso giornaliero rispettivamente di lire 800 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di maturità e di abilitazione spetta al personale di segreteria, presente in servizio, una indennità di lire 65, da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 2.

Ai segretari e agli applicati di segreteria presenti in servizio nella scuola durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, è dovuto un compenso giornaliero, rispettivamente di lire 600 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, spetta al personale di segreteria presente in servizio, una indennità di lire 40 da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate e al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 3.

Agli aiutanti tecnici presenti in servizio durante lo svolgimento degli esami negli Istituti medi di secondo grado, spetta un compenso giornaliero di lire 500 per tutta la durata delle prove orali più il giorno precedente e quello seguente le prove stesse.

Art. 4.

Al personale ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, che sia adibito a lavori inerenti lo svolgimento degli esami, è dovuto un compenso giornaliero di lire 450 per il bidello capo e di lire 400 per i bidelli, dal giorno precedente l'inizio a quello seguente la chiusura della sessione.

Art. 5.

Il pagamento dei compensi previsti nella presente legge è a carico del bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

Art. 6.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Art. 7.

La presente legge avrà effetto a decorrere dalla sessione di esame dell'anno scolastico 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961.

Determinazione della pianta organica del personale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62 della predetta legge n. 90, il personale operaio temporaneo e giornaliero dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, in servizio alla data di entrata in vigore di tale legge (29 marzo 1961), dev'essere collocato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione stessa;

Che, nella prima applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, deve provvedersi ad incrementare la pianta organica degli operai permanenti, secondo le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 62 della medesima legge;

Che alla citata data del 29 marzo 1961, la situazione del personale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, era la seguente: permanenti n. 468, temporanei n. 384, giornalieri n. 350, per un totale complessivo di 1202 unità;

Che delle predette n. 1202 unità, 96 sono state inquadrate nella corrispondente categoria del personale civile non di ruolo, ai sensi dell'art. 64 citata legge;

Ritenuta, pertanto, la necessità di incrementare la tabella organica del personale operaio permanente dipendente dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, già fissata in 490 unità con la legge 16 aprile 1954, numero 201;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1960, con il quale è stato fissato il contingente degli operai temporanei per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1960, con il quale, in base al disposto dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è stato fissato il contingente degli operai giornalieri per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Vista l'adesione concessa dal Ministero del tesoro con nota n. 159318, datata 28 ottobre 1961, per l'incremento della predetta tabella organica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La pianta organica del perosnale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, è determinata come segue, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

Capi operai	N.	20
1ª categoria: specializzati	»	102
2ª categoria: qualificati	»	186
3ª categoria: comuni	»	437
Categoria 5 B): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	»	361
TOTALE . .	N.	1.106

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

GONELLA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1962
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 54

(918)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1961.

Abrogazione del controllo di Stato sulle specialità medicinali contenenti insulina e norme per la produzione e vendita di dette specialità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 5 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, con il quale la produzione per la vendita dell'insulina nelle sue varie preparazioni farmaceutiche, destinata al trattamento del diabete mellito, venne sottoposta a controllo preventivo dello Stato;

Considerato che dai controlli eseguiti si è costatato che in tale settore di produzione si è raggiunto un notevole perfezionamento nell'assicurare a detti preparati la stabilità ed attività richieste;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di disciplinare con nuove norme la produzione e la vendita dei preparati stessi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 10 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato sulle specialità medicinali a base di insulina indicata nel trattamento del diabete mel-

lito, di cui al decreto interministeriale in data 5 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957.

Art. 2.

Le ditte che producono le specialità medicinali di cui al precedente art. 1 debbono:

a) contrassegnare con un numero progressivo di serie ciascuna preparazione;

b) prelevare per ciascuna preparazione campioni del prodotto finito che, dopo essere stati sigillati a cura dell'autorità sanitaria provinciale, debbono essere custoditi a disposizione di questa, fino alla scadenza del periodo di validità;

c) riportare su appositi registri, vistati dalla autorità sanitaria provinciale, i dati relativi alla provenienza della materia prima ed ai controlli eseguiti, sia sulla materia prima che sul prodotto finito.

Art. 3.

Le ditte importatrici di specialità medicinali di cui al precedente art. 1 debbono:

a) curare che ciascuna partita importata sia contrassegnata, fin dall'origine, dai numeri di serie delle preparazioni, atti ad identificarla;

b) prelevare per ogni preparazione campioni che, dopo essere stati sigillati a cura dell'autorità sanitaria provinciale, debbono essere custoditi a disposizione di questa, fino alla scadenza del periodo di validità. Il prelevamento va effettuato dopo lo svincolo della merce e fuori dagli spazi doganali;

c) riportare su appositi registri, vistati dalla autorità sanitaria provinciale, i dati relativi alla provenienza ed ai controlli eseguiti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1961

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(898)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1961.

Costituzione del Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Considerato che, essendo scaduto il triennio previsto dall'art. 20 della citata legge, per la durata in carica dei componenti il Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, si è reso necessario provvedere al rinnovo delle nomine;

Vista la nota n. 15955, in data 17 ottobre 1961, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato i risultati delle elezioni dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del proprio Collegio sindacale, previsti dall'art. 20 precitato, da parte dell'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, svoltesi il 24 settembre 1961, ed ha rimesso il verbale delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 140371 del 4 luglio 1961, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la nomina del membro effettivo in rappresentanza del Ministero medesimo in seno all'Organo di controllo della Federazione in questione;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, è composto come segue:

Presidente:

Gualtieri avv. Bernardino, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri effettivi:

Russo dott. Salvatore, nominato dal Ministero del tesoro;

De Vito Salverino, Gasparri Ulderico e Peralta Antonio, eletti dall'Assemblea nazionale.

Membri supplenti:

Hofer Antonio e Di Prinzio Giuseppe, eletti dall'Assemblea nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(895)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore, di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di 1/n e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogate a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille »:

Tariffa 10-11, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato (maschi e femmine);

Tariffa n. 13, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffa 13 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffa 14, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine);

Tariffa 14 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di sua premorienza (maschi e femmine);

Tariffa 15, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 16, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 29, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso.

Roma, addì 26 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(711)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1962.

Determinazione dei criteri, durante l'anno 1962, per il rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; le leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 20 dicembre 1961, n. 1311;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1962, è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1958-59 e 1960-61.

Per il rilascio del nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato almeno del 10 % nel biennio 1960-61; nel caso in cui la domanda riguardi una frazione o località distante almeno km. 2 dal cinema più vicino dello stesso Comune il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1960.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Il numero dei posti assegnati ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

I nulla osta di cui al comma precedente, devono essere attuati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2, in linea d'aria, dal cinema più vicino dello stesso tipo.

Art. 4.

Per il rilascio di nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche esistenti risulti incrementato nel biennio 1960-61 di almeno il 25% nei confronti del biennio 1958-59, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1960 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6.

Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di Regione di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangono aperte al pubblico non oltre le ore ventiquattro.

Art. 7.

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4, e rilasciare il nulla osta all'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esiste un unico esercizio cinematografico di detto tipo, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla evoluzione della tecnica cinematografica o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località o trascuri il miglioramento della programmazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato sentito il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Si può prescindere dalla valutazione del parere previsto nel comma precedente nell'ipotesi in cui non sia espresso entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 8.

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimordenamento e rifacimento del vecchio esercizio, o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale e più decoroso per il pubblico, il relativo nulla osta può essere rilasciato, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 1, 2 e 4 fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima:

a) del 50%, se il cinema da rimodernare o da sostituire non abbia capienza superiore agli 800 posti, sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali e l'iniziativa si riferisca a Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sprovvisti di teatri od a Comuni in cui teatri preesistenti siano stati distrutti da eventi bellici od abbiano comunque cessato l'attività per cause di forza maggiore;

b) del doppio, se il cinema da rimodernare o sostituire abbia capienza non superiore a centocinquanta posti.

Art. 9.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 2 febbraio 1962

(957) *Il Ministro*: FOLCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il verbale della riunione del 10 gennaio 1962 della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, nella quale il dott. Mario Debolini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena e ha dato con effetto immediato il preavviso di mesi tre previsto dalle norme disciplinanti il suo rapporto di lavoro;

Considerato che a seguito delle dimissioni del dottor Debolini si rende sin d'ora necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 20 dello statuto approvato con decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950 e 20 maggio 1955;

D'intesa con la deputazione amministratrice del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Aurelio Gandini è nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, con effetto dal 10 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1962

(983) *Il Ministro*: TAVIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Il 17 gennaio 1962, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° dicembre 1961, n. 1375, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

La Convenzione è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 4, il 17 gennaio 1962.

(545)

Scambio degli strumenti di ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 20 dicembre 1960 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Il 17 gennaio 1962, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° dicembre 1961, n. 1376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 20 dicembre 1960 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; *b)* Convenzione finanziaria; *c)* Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Ai sensi rispettivamente degli articoli 2, 3 e 3 degli Accordi suddetti, i medesimi sono entrati in vigore il 17 gennaio 1962.

(546)

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. C. Melvin Sonne, Jr., Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(484)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harlan G. Moen, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(485)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Kenneth W. Preston, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(486)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Pedro Agustino, Console aggiunto di Argentina a Roma.

(487)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renato Hungria Morell, Console generale della Repubblica Dominicana a Genova.

(488)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Sofia Karikas, Console generale di 2ª categoria della Repubblica di Panama a Palermo.

(489)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 168, relativo all'argine di protezione di Tananarive - Rinforzamento della diga sponda destra dell'Ikopa (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica, nel n. 2 del 15 gennaio 1962, il bando di gara n. 168, relativo all'argine di protezione di Tananarive - Rinforzamento della diga sponda destra dell'Ikopa (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 385.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 29 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 20 aprile 1962 alle ore 15, ora locale (12 ora GMT) a Tananarive (Madagascar).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(849)

Bando di gara n. 169, relativo alla elettrificazione di Moroni (Grande Comore) e Mutsamudu (Anjouan)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica, nel n. 2 del 15 gennaio 1962, il bando di gara n. 169, relativo alla elettrificazione di Moroni (Grande Comore) e Mutsamudu (Anjouan). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 82.900.000. Termine previsto per l'esecuzione: 10 mesi (per la totalità dei lotti).

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur des Travaux Publics des Comores a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore) non più tardi delle ore 12 locali (9 ora GMT) del giorno 23 marzo 1962. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15 locali (12 ora GMT) del giorno 23 marzo 1962 a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(848)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso riguardante il personale appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che alla data del 4 gennaio 1962 prestava la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi.

Ai sensi dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 20 dicembre 1961, il personale appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che alla data del 4 gennaio 1962 prestava, almeno da un anno e senza soluzione di continuità, la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi, può mediante apposita domanda chiedere il passaggio nel ruolo di cui alla tabella IV allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sopracitata, e nella qualifica corrispondente a quella rivestita.

Si invitano pertanto gli interessati a trasmettere direttamente le domande di cui sopra, redatte in carta da bollo da L. 200, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, Roma.

(868)

Annessione di Consorzi della provincia di Padova al Consorzio di bonifica di 2° grado « Lessinio-Euganeo-Berico »

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962 al registro n. 1, foglio n. 2, i seguenti Enti sono stati ammessi a far parte del Consorzio di bonifica di 2° grado « Lessinio-Euganeo-Berico » (L.E.B.):

Consorzio di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana;
Consorzio di bonifica Monforesto;
Consorzio di bonifica Sesta Presa;
Consorzio di bonifica Pratiarcati;
Consorzio di bonifica Gorzon Medio;
Consorzio di bonifica Gorzon Inferiore;
Consorzio di bonifica Lozzo;
Consorzio di bonifica Brancaglia Inferiore;
Consorzio di bonifica Cavariega;
Consorzio di bonifica Retratto Monselice.

(543)

Trasferimento alla Cooperativa agricola « Santo Stefano » di un complesso immobiliare di proprietà dell'Ente economico delle fibre tessili in liquidazione.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1961, emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stato disposto, a norma di quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, il trasferimento alla Cooperativa agricola « Santo Stefano », con sede in Santo Stefano di Valdobbiadene, del complesso immobiliare dell'Ente economico delle fibre tessili in liquidazione, denominato « Filanda di San Gregorio » e sito in comune di Valdobbiadene, con obbligo da parte dei due organismi di attenersi, per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e consegna dell'immobile, alle condizioni e modalità stabilite nella convenzione stipulata, in data 15 novembre 1961, a mezzo di atto notarile, tra gli organismi stessi, ed allegata al decreto medesimo del quale fa parte integrante.

(544)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei corsi d'acqua del monte Artemisio e dei colli Albani

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, al registro n. 25, foglio n. 369, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei corsi d'acqua del monte Artemisio e dei colli Albani, ricadente nel territorio dei comuni di Marino, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Rocca di Papa, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio e Velletri, in provincia di Roma.

(504)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi « 87-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Barone Teresa, esercente un laboratorio di oreficeria in Napoli, via degli Azzimatori n. 32, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, un atto di notorietà, datato 13 ottobre 1961, dal quale risulta lo smarrimento di tre marchi di identificazione per metalli preziosi contrassegnati col numero « 87-NA » in dotazione alla ditta stessa.

Tenuto presente il precedente comunicato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1947, n. 272, i marchi smarriti dalla nominata ditta ammontano ora a sei.

Si precisa altresì che con provvedimento a parte è stata nuovamente autorizzata, a favore della ditta suddetta, l'integrazione della dotazione dei marchi col medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Napoli.

(533)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 gennaio 1962 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1. Società cooperativa edile ed affini « Michelangelo Buonarroti », con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Michele Borraccia in data 28 aprile 1946, repertorio 5315/3899;

2. Società cooperativa mista « Toniolo », con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Michele Borraccia, in data 6 settembre 1945, repertorio 5041/3699;

3. Società cooperativa di lavoro « Capoterra », con sede in Capoterra (Cagliari), costituita per rogito Francesco Locci, in data 1 agosto 1949, repertorio 22483;

4. Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Mattia Coppola, in data 12 aprile 1955, repertorio 350;

5. Società cooperativa agricola democratica « Alcide De Gasperi », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Gemma Terzi, in data 6 gennaio 1957, repertorio 3909;

6. Società cooperativa edificatrice « Amilcare Ponchielli », con sede in Cremona, costituita per rogito Fortunato La Gamba, in data 25 marzo 1955, repertorio 1653;

7. Società cooperativa edificatrice « M.I.R.E.T. », con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Carlo Perabò, in data 19 luglio 1948, repertorio 9688;

8. Società cooperativa di consumo « Il Lavoratore », con sede in Milano, costituita per rogito Notari Guido, in data 27 agosto 1945, repertorio 56072;

9. Società cooperativa di consumo « Circolo Casa del Popolo di Spilamberto » con sede in Spilamberto (Modena), costituita per rogito Zauli Sajani Italo, in data 10 febbraio 1946, repertorio 11530/6438;

10. Società cooperativa edilizia « La Fratta », con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Mario Donati Guerrieri, in data 17 settembre 1952, repertorio 1008/305;

11. « Società cooperativa di consumo di Massa Martana », con sede in Massa Martana (Perugia), costituita per rogito Carlo Nannarone, in data 27 aprile 1947, repertorio 2362;

12. Società cooperativa mista « Tifernate Insegnanti », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Francesco Ciavi in data 8 aprile 1947, repertorio 1465;

13. Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri, in data 7 agosto 1954, repertorio 5154;

14. « Società cooperativa edilizia fra Postelegrafonici di Urbino », con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Domenico Fucili in data 2 giugno 1950, repertorio 16807/6711;

15. Società cooperativa edilizia « Valle Verde », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Vittorio Casotti, in data 27 ottobre 1956, repertorio 7375/4557;

16. Società cooperativa di consumo « La Zootecnica », con sede in Roma, costituita per rogito Giovanni Marini, in data 27 novembre 1946, repertorio 13749/5116;

17. Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano Giuseppe, in data 21 gennaio 1955, repertorio 6184;

18. Società cooperativa edilizia « Casa Bancoper », con sede in Torino, costituita per rogito Mandelli Silvio, in data 19 maggio 1948, repertorio 28920/12281;

19. Società cooperativa di produzione e lavoro « Carnica Costruzioni », con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Giacomo Tomat, in data 18 settembre 1945, repertorio 236;

20. Società cooperativa « Piccola Pesca di Sottomarina », con sede in Sottomarina di Chioggia (Venezia), costituita per rogito Giuseppe Colombis, in data 11 giugno 1948, repertorio 1255;

21. Società cooperativa edilizia « La Sorgente », con sede in Morbegno (Sondrio), costituita per rogito Adolfo Greco, in data 8 febbraio 1956, repertorio 4273;

22. Società cooperativa edilizia « Domus - tra cancellieri della pretura di Venezia », con sede in Venezia, costituita per rogito Luigi Candiani, in data 16 febbraio 1950, repertorio 35958;

23. « Società cooperativa proletaria (Consumo, Trasporti, Artigiana, Edile) di San Michele al Tagliamento », con sede in San Giorgio di San Michele al Tagliamento (Venezia), costituita per rogito Tocci Emilia, in data 15 luglio 1945, repertorio 737;

24. « Società cooperativa Piccola Pesca Italia », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Giuseppe Colombis, in data 20 giugno 1948, repertorio 1281;

25. « Società cooperativa elettrometallurgica fra reduci partigiani e combattenti », con sede in Venezia, costituita per rogito Angelo Duodo, in data 17 maggio 1947, repertorio 5377;

26. Società cooperativa edilizia « Casa Bella », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Giacomo Pace, in data 17 febbraio 1956, repertorio 81822;

27. Società cooperativa « Vela Bianca », con sede in Venezia, costituita per rogito Antonio Gandiani, in data 20 luglio 1955, repertorio 41489;

28. Società cooperativa edilizia « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Venezia, costituita per rogito Gian Carlo Venturi, in data 17 ottobre 1955, repertorio 1991;

29. Società cooperativa edilizia fra ufficiali e funzionari della Marina militare « La Polena », con sede in Venezia, costituita per rogito Gian Carlo Venturi, in data 29 aprile 1955, repertorio 1529;

30. Società cooperativa edilizia « Professionisti C.E.P. », con sede in Venezia, costituita per rogito Giovanni Pellegrini in data 8 febbraio 1954, repertorio 17620;

31. Società cooperativa edilizia « Celeritas », con sede in Venezia, costituita per rogito Luigi Michieli, in data 10 marzo 1953, repertorio 2210;

32. « Società cooperativa probi lavoratori A.C.L.I. di Sant'Anna e di Cà Lino », con sede in Sant'Anna di Chioggia (Venezia), costituita per rogito Giuseppe Colombis, in data 12 febbraio 1953, repertorio 5583;

33. Società cooperativa di consumo « Combattenti e Reduci di Sermugnano », con sede in Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Riccardo Vannini, in data 7 marzo 1949, repertorio 11332;

34. Società cooperativa edilizia « Fra Impiegati di ruolo, salariati di ruolo e i pensionati del municipio di Oderzo », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina Elio, in data 13 gennaio 1954, repertorio 8226;

35. Società cooperativa agricola « Tessennano », con sede in Tessennano (Viterbo), costituita per rogito Nazzareno Dobici, in data 26 novembre 1944, repertorio 3455;

36. Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ricostruzione », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia Orazio, in data 30 agosto 1945, repertorio n. 1962.

(697)

Scioglimento di dodici Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1962, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « L.A.C. - Laminatoio a Caldo », con sede in Genova, costituita per rogito Delucchi, in data 23 novembre 1955, repertorio 6693;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pace e Lavoro di San Lorenzo di Pizzoli », con sede in San Lorenzo di Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 14 novembre 1948, repertorio 8894;

3) Società cooperativa edilizia « Pro Domo - Sezione autonoma », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco, in data 21 ottobre 1946;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Mondo Nuovo di Buti », con sede in Buti (Pisa), costituita per rogito Troysi, in data 27 ottobre 1953, repertorio 790;

5) Società cooperativa edilizia « Nova Urbs », con sede in Pistoia, costituita per rogito Billi, in data 12 settembre 1953, repertorio 7/6;

6) Società cooperativa « Agraria dell'Associazione nazionale combattenti di Monterotondo », con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Marini, in data 14 gennaio 1945, repertorio 10350;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ce.Mi.Op. - Centro Missionario Operaio », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 13 marzo 1958, repertorio 58527;

8) Società cooperativa edilizia « Nuova Marcina - fra impiegati di ruolo dello Stato », con sede in Vietri sul Mare (Salerno), costituita per rogito Spirito omologato dal tribunale di Salerno il 24 giugno 1955;

9) Società cooperativa edilizia « Mea Spes », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza, in data 12 febbraio 1954, repertorio 6358;

10) Società cooperativa edilizia insegnanti di Siena (S.C.E.I.S.), con sede in Siena, costituita per rogito De Santi, in data 3 marzo 1949, repertorio 6724;

11) Società cooperativa edilizia « Amerigo Vespucci » con sede in Siena, costituita per rogito Nappi, in data 22 dicembre 1956, repertorio 9757;

12) Società cooperativa di consumo « Agricola di consumo di Mocillo di Sedilis », con sede in Mocillo di Sedilis (Udine), costituita per rogito Zaina, in data 2 marzo 1952, repertorio 14433.

(516)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Hic manebimus optime », con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1961, la Società cooperativa edilizia « Hic manebimus optime », con sede in Caserta, costituita con atto del notaio D'Alessio, in data 18 agosto 1956, repertorio 741, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(376)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Allevamento razionale ovini e suini (S.C.A.R.B.O.S.) », con sede in Raiano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1961, la Società cooperativa agricola « Allevamento razionale ovini e suini (S.C.AR.B.O.S.) », con sede in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Angeloni in data 23 marzo 1953 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del prof. Zagarella Salvatore.

(378)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Arrone », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1961, la Società cooperativa agricola « Arrone », con sede in Roma, costituita con atto del notaio Antonelli in data 18 marzo 1948, repertorio 19268, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cesare Sollecchia.

(379)

Revoca del decreto ministeriale in data 3 maggio 1960, relativo allo scioglimento della Società cooperativa consumo « T.A.C. - Tutto a casa », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 dicembre 1961, si annulla il precedente provvedimento con il quale al n. 63 del decreto ministeriale in data 3 maggio 1960 fu disposto lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa consumo « T.A.C. - Tutto a casa », con sede in Roma.

(381)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Massimo Samoggia », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1962, la Società cooperativa agricola « Massimo Samoggia », con sede in Foggia, costituita per rogito Caggiarelli in data 27 settembre 1946, rep. 12826, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(539)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 gennaio 1962 per la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla perono spora tabacina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1962 la disposizione di cui all'art. 1, primo comma, punto 2) deve intendersi sostituita dalla seguente:

2) non abbiano prestato detta attività nella campagna 1961-1962 ovvero l'abbiano prestata in misura inferiore alla media dell'ultimo biennio in conseguenza dei danni subiti da attacchi di peronospora tabacina: nei limiti minimi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1371 e massimi di cui alla tabella annessa, la durata del sussidio per ogni beneficiario sarà pari alla differenza fra la media delle giornate lavorative effettuate nelle campagne 1959-1960 e 1960-1961 e il numero di quelle effettuate nella campagna 1961-62 anteriormente alla domanda di cui all'articolo seguente.

(867)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Maria Antonietta Malagoli, nata a Porretta Terme (Bologna) il 15 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Bologna in data 6 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(462)

Il dott. Aldo Fattor, nato a Silverton (U.S.A.) il 17 giugno 1924, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Modena in data 11 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(492)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dottoressa Maria Domenica Valentini, nata a Teramo il 2 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 26 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(458)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Maria Pucci in Silvi Antonini, nata a Montefoscoli Palaia (Pisa) l'8 marzo 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di Firenze il 25 novembre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(459)

Il dott. Luciano Coppini, nato a Calci (Pisa) il 24 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 14 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(460)

Il dott. Roberto Jannella, nato a Roccalbenga (Grosseto) il 14 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile conseguita presso il Politecnico di Torino il 26 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione provinciale di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 635.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(953)

MINISTERO DEI TRASPORTI

54ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, per le prescrizioni sui recipienti per gas c. l. o d. Certificati di approvazione pei bidoni per G.P.L.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che il sempre crescente numero dei bidoni per G.P.L. rende necessario semplificare la procedura vigente per la certificazione delle relative visite e prove di approvazione e tenuto conto del fatto che non è indispensabile che tali bidoni siano muniti di certificati singoli perchè è già stato consentito che i certificati stessi non vengano esibiti all'atto delle revisioni;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

E' consentito che per attestare che i bidoni per G.P.L. siano stati regolarmente sottoposti alle prescritte visite e prove di approvazione venga impiegato un documento cumulativo comprendente un lotto di bidoni (non oltre cento recipienti).

Tale documento verrà compilato su un modulo conforme al modello allegato (allegato omesso).

Qualora un lotto di bidoni venga successivamente frazionato in due o più parti, perchè spartito fra due o più ditte proprietarie, il certificato cumulativo originario verrà consegnato dagli interessati agli Enti di vigilanza, che lo tratterranno, rilasciando in sua vece per ognuna di tali ditte un nuovo certificato cumulativo nel quale verranno elencati solo i recipienti di sua proprietà ed i relativi dati.

In ogni caso, dei certificati cumulativi verranno redatte copie nel numero attualmente prescritto per gli specchi riassuntivi, copie che terranno luogo degli specchi stessi.

Rimangono invariate le preesistenti prescrizioni relative alla certificazione di tutti i recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti diversi dai bidoni per G.P.L.

La presente Serie di Norme integrative entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Il Ministro: SPATARO

(457)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'aqua minerale denominata « Fontenova »

Con decreto n. 764 dell'8 gennaio 1962, la Società S.A.M. acque minerali, con sede in Fornovo Taro (Parma), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua minerale naturale denominata « Fontenova » che sgorga nel territorio del comune di Fornovo Taro.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro tipo Vichy, della capacità di un litro, contrassegnate da etichette delle dimensioni di cm. 19 × cm. 11, stampate in carattere di colore marrone su fondo bianco nella parte superiore ed azzurro operato nella parte inferiore divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso: « Acqua minerale naturale Fontenova oligo-minerale imbottigliata come sgorga dalla sorgente, antiurica, diuretica - Sorgenti di Citerna - Fornovo Taro (Parma), in fondo su una striscia marrone, a caratteri bianchi « acqua leggerissima ».

Nel riquadro di sinistra superiormente sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi in data 9 gennaio 1961 eseguita dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano, ed inferiormente il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 28 ottobre 1960 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Pavia.

Nel riquadro di destra sono riportate le indicazioni cliniche redatte dal prof. Pietro Mascherpa, direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia dell'Università di Pavia ed in fondo gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita tubazione di acciaio inossidabile, dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La zona di protezione della sorgente avrà un raggio di metri sessanta e sarà opportunamente recinta con rete metallica. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(444)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Galatina (Lecce), da destinare a costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto ministeriale n. 300.8/60021, del 23 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Amministrazione comunale di Galatina (Lecce) del terreno sito in Galatina, della superficie di mq. 1097, distinto in catasto alla partita 7651, foglio n. 100 allegato *B*, part. 2365, confinante a nord con la via Pavia, ad ovest con via Trieste, ad est con via da denominarsi ed a sud col fabbricato adibito ad alloggio dipendenti comunali e del periziato valore di lire 3.839.500 da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(664)

Autorizzazione all'acquisto del complesso immobiliare denominato « Villa Cappuccini », sito in località Felceti di Pistoia.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64242 del 23 gennaio 1962, l'Opera nazionale della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo definitivo ed accettato di lire 18.000.000 il complesso immobiliare di proprietà del Seminario vescovile di Pistoia denominato « Villa Cappuccini », sito in Pistoia, località Felceti, via San Giorgio, e distinto al nuovo catasto terreni al foglio n. 175 particelle 8/1, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 105, 106, e lettera *A*, con una superficie complessiva di Ha. 4.34.00 costituito di un edificio principale con annessa chiesetta, casa colonica ed ampio parco con frutteto e seminativo, e del periziato valore, limitatamente al solo fabbricato principale, di L. 20.000.000.

Tale complesso sarà destinato a Istituto per minori anormali psichici.

(643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1º aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1º aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito in legge 19 febbraio 1960, n. 73, e decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1º marzo 1962, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(857)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Amalfi Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: De Cristoforo Matteo di Olimpio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 4 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pescara — Intestazione: Ciarrocca Giuliano nato a Vicoli il 9 gennaio 1920 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 2 agosto 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Zandi Gino, nato a San Gregorio da Sassola il 23 settembre 1917 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(856)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1961, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 300, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Cocuzza Luigi, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, avverso il decreto in data 31 dicembre 1955, concernente promozioni per merito comparativo alla qualifica di direttore di divisione, dalle quali fu escluso il ricorrente.

(443)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,78	620,80	620,89	620,90	620,85	620,85	620,805	620,85	620,77	620,80
$ Can.	591,50	591,80	591,75	591,75	591,80	591,93	591,70	592 —	591,90	591,75
Kr. Sv.	143,57	143,62	143,59	143,62	143,60	143,58	143,62	143,60	143,57	143,55
Kr. D.	90,14	90,18	90,20	90,19	90,20	90,16	90,14	90,20	90,14	90,15
Kr. N.	87,15	87,17	87,17	87,18	87,15	87,16	87,165	87,15	87,15	87,15
Fr. Sv.	120,29	120,28	120,30	120,30	120,20	120,30	120,29	120,30	120,29	120,30
Fol.	171,54	171,52	171,57	171,53	171,60	171,56	171,53	171,60	171,54	171,50
Fr. B.	12,47	12,47	12,4775	12,475	12,47	12,47	12,473	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,66	126,69	126,72	126,60	126,67	126,70	126,70	126,67	126,65
Lst.	1747,01	1747,15	1747,20	1747,50	1746,75	1747,02	1747,10	1746,10	1747 —	1747 —
Dm. occ.	155,33	155,27	155,30	155,315	155,34	155,33	155,29	155,35	155,33	155,25
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,04	24,037	24 —	24,04	24,03	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,77	21,73	21,79	21,80	21,77	21,79	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 9 febbraio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,852
1 Dollaro canadese	591,725
1 Franco svizzero	143,62
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,172
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	171,53
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,71
1 Lira sterlina	1747,30
1 Marco germanico	155,302
1 Scellino austriaco	24,033
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 52 Finanze, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal geometra Aldo Romoli, libero professionista in Spoleto, avverso l'ordinanza dell'Intendenza di finanza di Perugia n. 28527/2446/58 del 20 gennaio 1959.

(747)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Maggiorino Zozi, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Oreste (Roma);

2) il sig. Antonio Passa, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone);

3) il sig. Alberto Floridi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone);

4) il dott. Gov.Battista Gnomi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia);

5) il sig. Domenico Maggio Aprile, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo);

6) il geom. Alberto Della Casa, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1962

Il Governatore: CARLI

(505)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, a un posto di chimico collaboratore presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo « chimici » del personale degli istituti sanitari).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a un posto di chimico collaboratore presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo « chimici » del personale degli istituti sanitari).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45; per i partigiani combattenti; per i cittadini deportati dal nemico; per i profughi, di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

F) laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale; abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per aver accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali accademici e scientifici. Termini e modalità

Per l'eventuale attribuzione del punteggio previsto per i titoli, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali). scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno:

a) in una prova scritta:

svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte tra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di chimica generale o di chimica organica o di chimica biologica;

b) in una prova pratica su:

analisi qualitativa di un miscuglio di almeno tre acidi e tre basi;

dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici;

esecuzione di una misura o di una determinazione con uno degli strumenti o apparecchi in uso nei laboratori di chimica-biologica;

c) in una prova orale su:

gli stessi argomenti della prova scritta e della prova pratica;

cultura generale nel campo scientifico e tecnico con traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dall'inglese o dal tedesco o dal francese a scelta del candidato.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi saranno ammessi a sostenere le altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato in queste ultime una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito la idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva il personale in servizio presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto avrà la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia, di cui al precedente n. 12) da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risieda da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvisto di bollo per lL. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 300 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per detti candidati in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alla lettera c), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo, nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Al candidato nominato sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria A, grado VII - chimico collaboratore - e cioè lo stipendio annuo di L. 824.400 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario; nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio: un chimico collaboratore coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 3.200 per indennità integrativa speciale, L. 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 18.120 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello in vigore al 1° dicembre 1961; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 - ROMA

...l.. sottoscritt... . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri), nat... a . . . . il . . . . . . residente a . . . . . (prov. di . . . .) (1) domanda di essere ammess... a partecipare al concorso a un posto di chimico collaboratore.

A tal fine ...l... sottoscritt... dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . (indicare il giorno, mese ed anno), presso . . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitat... all'esercizio professionale dal....;

f) di essere iscritt... all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . (4);

...l... sottoscritt... unisce alla presente domanda l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina ...l... sottoscritt.. è dispost... a raggiungere qualsiasi residenza.

...l... sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) ..... (le) venga fatta al seguente in-

dirizzo (5), impegnadosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'articolo 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(646)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 12) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia il revisore principale Zanucco Pasquale.

Roma, addì 13 gennaio 1962

(881) *Il direttore generale*: RISSONE

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bologna incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bologna l'interprete principale Caminati dott. Enzo; per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il revisore superiore Stramigioli Carlo e per l'espletamento della prova facoltativa di dattilografia il segretario capo Sensi Aldo.

Roma, addì 26 gennaio 1962

(882) *Il direttore generale*: RISSONE

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Cagliari incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, vengono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Cagliari, per la lingua francese la professoressa Ferrante Domenica e per la lingua inglese il segretario capo Marras dott. Antonio.

Roma, addì 29 gennaio 1962

(883) *p. Il direttore generale*: BRANCA

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze incaricata dell'espletamento del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 145/P.2.1.1., in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, il capo gestione di 1ª classe Kofler Adalberto è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso citato nelle premesse per i posti riservati al Compartimento di Firenze.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(884)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze forestali, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1960, n. 1611, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova fra laureati in scienze forestali nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 29/P.2.1.1., in data 31 luglio 1961, con la quale venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (tedesca e francese).

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(885)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere, ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma delativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo l'interprete principale Lizio dott. Sebastiano.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(886)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere, ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo l'interprete principale Lizio dott. Sebastiano e per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il revisore superiore Marra dott. Settimio.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(889)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Stradiota dott. Giuseppe è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Bari, in sostituzione dell'ispettore capo Carbone dott. Mario destinato ad altro incarico.

Roma, addì 27 gennaio 1962

p. *Il direttore generale*: BRANCA

(890)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona l'ispettore di 1ª clase Ruggieri dott. Umberto; per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il capo gestione superiore Agostinone Andrea e per l'espletamento della prova facoltativa di dattilografia il segretario capo Cieri rag. Francescopaolo.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(887)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8) dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia il revisore principale Zanucco Pasquale, e per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo il segretario capo Mandi Ercole.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(888)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice compartimentale di Milano incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Della Bella dott. Enrico è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Milano, in sostituzione dell'ispettore capo Lusco dott. ing. Leopoldo destinato ad altro incarico.

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(891)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Salvatore dott. Amerigo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Venezia, in sostituzione dell'ispettore capo Gorni dott. Lino destinato ad altro incarico.

Roma, addì 19 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(892)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 27 gennaio 1962 il decreto ministeriale 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1961, registro n. 52 Finanze, foglio n. 197, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'8 aprile 1960.

(893)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1962, alle ore 9,30.

(956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli a cattedre nei licei artistici di Milano, Napoli e Venezia, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 28 dicembre 1961, n. 52, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, di questo Ministero, sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nei licei artistici di Milano, Napoli e Venezia indetti con decreto ministeriale 26 marzo 1960.

(859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2459 del 29 novembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 2589 del 30 dicembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 2460 del 30 novembre 1961, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito delle rinuncie di alcuni candidati si sono rese vacanti le condotte di Ripe San Genesio, Ussita, Montecavallo e Laverino di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco indicate:

1) Sparvoli Giovanni: condotta unica di Ripe San Ginesio;
2) Giorgi Severino: condotta unica di Ussita;
3) Murdaca Domenico: condotta unica di Montecavallo;
4) Ubaldi Mario: condotta di Laverino del comune di Fiuminata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 20 gennaio 1962

Il medico provinciale: Borromei

(548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che il dott. Broussard Francesco vincitore della condotta medica di Dinami frazione Melicuccà ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Broussard Francesco, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Stramandinoli dott. Pasquale, Mammone dott. Armando, Pantaleo dott. Nicola, Polillo dott. Pasquale, Serrao dott. Vincenzino, Scalise dott. Francesco, Primerano dott. Martino Giovanni, Le Rocca dott. Domenico, Carnovale dott. Nazareno, Romano dott. Antonio, Avventura dott. Angelo, Gironda Veraldi dott. Domenico, Gangemi dott. Giuseppe, Ferrari dottor Rodolfo, Notaro dott. Pasqualino, Mazza dott. Antonio, Schillaci dott. Carmine, Molè dott. Rocco, Morgante dott. Giuseppe, Colloca dott. Fortunato, Carchedi dott. Amadeo e Marchio dott. Vincenzo;

Considerato, inoltre, che il dott. Cavallaro Rosario che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Dinami frazione Melicuccà indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli atti 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Cavallaro Rosario è dichiarato vincitore della condotta medica di Dinami frazione Melicuccà in sostituzione del dottore Broussard Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Dinami.

Catanzaro, addì 11 gennaio 1962

Il medico provinciale: Tursi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che il dott. Bisceglia Nicola, vincitore della condotta medica di Nardodipace, ha rinunziato;

Visto il proprio decreto n. 6663 del 6 dicembre 1961, con il quale, a modifica del succitato decreto n. 4366, il dott. Colloca Fortunato veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Nardodipace in sostituzione del dott. Bisceglia Nicola;

Visto il telegramma del 30 dicembre 1961, con il quale il sindaco di Nardodipace comunica che il dott. Colloca Fortunato, regolarmente nominato, non ha assunto servizio nel termine di giorni quindici determinato da quell'Amministrazione con la nota n. 2512 inviata allo stesso dott. Colloca Fortunato in data 13 dicembre 1961;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Colloca Fortunato, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Carchedi dott. Amadeo, Marchio dott. Vincenzo, Cavallaro dott. Rosario e De Franco dott. Giuseppe;

Considerato, inoltre, che il dott. Sacco Tommaso che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nimona a titolare della condotta medica di Nardodipace indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei propri decreti n. 4366 del 14 luglio 1961 e n. 6663 del 6 dicembre 1961, il dott. Sacco Tommaso è dichiarato vincitore della condotta medica di Nardodipace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Nardodipace.

Catanzaro, addì 11 gennaio 1962

(528) *Il medico provinciale:* TURSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23678 del 12 dicembre 1959, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per cinque condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per ventinove concorrenti dichiarati idonei;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1. Alfieri Giuseppe	punti	53,475	su 100
2. La Mattina Giuseppe	»	52,235	»
3. Madonia Cristoforo	»	50,420	»
4. Davì Salvatore	»	49,885	»
5. Tedesco Giuseppe	»	49,255	»
6. Spitaleri Antonino	»	48,495	»
7. Baldanza Giuseppe	»	48,071	»
8. Barna Salvatore	»	47,769	»
9. Toia Giovanni	»	47,022	»
10. Centineo Michele	»	46,705	»
11. Greco Salvatore	»	46,567	»
12. Di Blasi Giacomo	»	46,511	»
13. Giamportone Salvatore	»	45,660	»
14. Runfola Mariano	»	45,39	»
15. Di Palermo Salvatore	»	45,352	»
16. Saura Gaspare	»	45,407	»
17. Schiera Salvatore	»	45,112	»
18. Panepinto Ignazio	»	44,860	»
19. Russo Antonino	»	44,365	»
20. Di Carlo Carmelo	»	43,512	»
21. Modica Vincenzo	»	41,863	»
22. Di Blasi Salvatore	»	41 —	»
23. La Martina Salvatore	»	40,518	»
24. Ferrigno Giuseppe	»	40,296	»
25. Enia F. Paolo	»	40,269	»
26. Carmina Salvatore	»	40,58	»
27. Di Giovanni Giorgio	»	38,370	»
28. Campo Giuseppe	»	37,545	»
29. Insalaco Domenico	»	35,790	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 21 gennaio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1554 di pari data con il quale è stata approvata la graduatria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958, bandito con decreto del medico provinciale, n. 23678 del 12 dicembre 1959;
Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, e successive modifiche, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Alfieri dott. Giuseppe: Corleone (2ª condotta);
2) La Mattina dott. Giuseppe: Partinico (1ª condotta);
3) Madonia dott. Cristoforo: Cefalù;
4) Davì dott. Salvatore: Roccamena;
5) Tedesco dott. Giuseppe: Sciara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 21 gennaio 1962

(703) *Il medico provinciale:* DE GRAZIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6097 del 20 maggio 1960, con il quale venne bandito il concorso per cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1959;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 3109 del 19 giugno 1961;
Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione per la formazione della graduatoria;
Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Martelli Vincenzo	punti	59,34	su 100
2. Totaro Antonio	»	58,00	»
3. Silvestre Andrea	»	57,69	»
4. Guizzardi Goffredo	»	57,43	»
5. Saraceni Alberto	»	56,70	»
6. Quagliani Angelo Custode	»	56,635	»
7. Tulli Giovanni	»	55,41	»
8. Di Mascio Antonio	»	52,34	»
9. Napoleone Antonio	»	51,81	»
10. Di Girolamo Nicola	»	51,80	»
11. Tentarelli Carlo	»	51,01	»
12. Petrucci Umberto	»	50,975	»
13. Pace Carlo	»	50,485	»
14. De Luca Lucio	»	49,50	»
15. Roio Vincenzo	»	46,79	»
16. Artese Aldo Pietro	»	46,25	»
17. Macor Francesco	»	45,91	»
18. D'Archivio Umberto	»	44,90	»
19. Cariglia Giuseppe	»	44,345	»
20. Coletta Mario	»	43,10	»
21. Fusco Domenico	»	40,31	»
22. Lepore Alessandro	»	40,30	»

23. Fabrizi Antonio	punti 39,37	su 100
24. Mucciante Stefano	» 38,955	»
25. Trivoli Enrico	» 38,75	»
26. Trabucco Giovanni	» 38,685	»
27. De Ferri Sergio	» 38,27	»
28. Ferrante Antonio	» 38,00	»
29. Biasini Nello	» 37,705	»
30. Caldarone Emilio	» 37,665	»
31. Durini Dante	» 37,26	»
32. D'Alesio Pietro	» 35,99	»
33. Palmerini Eugenio	» 35,57	»
34. Caione Fernando	» 35,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dei comuni di Pescara, Cugnoli, Moscufo, Santa Eufemia e Spoltore e dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara.

Pescara, addì 15 gennaio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 gennaio 1962, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1959;

Visto le preferenze indicate per le varie sedi dai candidati medesimi;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n, 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto a fianco di ciascuno indicati:

1) Martelli Vincenzo: Pescara (3ª zona);
2) Totaro Antonio: Spoltore;
3) Silvestre Andrea: Moscufo;
4) Quagliani Angelo Custode: Cugnoli;
5) Tulli Giovanni: Santa Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'ufficio del medico provinciale di Pescara.

Pescara, addì 23 gennaio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

(704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe, per le condotte a fianco di ciascuna indicata:

Radicchi Bernardina nei Melosi: Chianciano (condotta capoluogo);
Niccolini Eugenia: Montepulciano (condotta capoluogo);
Salvadori Rina: Castiglione d'Orcia (condotta campiglia).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 16 gennaio 1962

Il medico provinciale: LANIA

(674)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il precedente decreto n. 716 del 2 aprile 1960, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Sterni Emilia	punti 56.17	su 100
2. Crocca Giuseppina	» 55,95	»
3. Mercandelli Anita	» 55,83	»
4. Caselli Romana	» 55,44	»
5. Pallaoro Prassede	» 55,01	»
6. Spinelli Pasqua	» 53,58	»
7. Bettoni Carolina	» 52,89	»
8. Ticozzelli Antonia	» 52,30	»
9. Bellini Alessandra	» 51,33	»
10. Casumaro Graziella	» 51,30	»
11. Bagardi Caterina	» 51,27	»
12. Assalone Rosa	» 50.92	»
13. Federici Emilia	» 50,15	»
14. Grisa Adelina	» 50.10	»
15. Gualin Maria Camilla	» 49,91	»
16. Ghirardelli Anna Maria	» 49,86	»
17. Scarafoni Elda	» 49,85	»
18. Trocchio Adalgisa	» 49,72	»
19. Camozzo Anna Maria	» 49,44	»
20. Molteni Angela	» 48,93	»
21. Cavallazzi Maria	» 48,87	»
22. Trentini Franca	» 48,54	»
23. Martinelli Anna Maria	» 48,35	»
24. Dania Carla, precede per età	» 48,25	»
25. Sterni Rosy	» 48,25	»
26. Salvati Antonina	» 47,97	»
27. De Gasperi Maria Antonietta	» 47,82	»
28. Marcarini Ausilia	» 47,74	»
29. Chiappini Celesta	» 47,72	»
30. Donati Maria Josè	» 47,64	»
31. Fontana Giovanna	» 47.61	»
32. Gritti Antonia	» 47,51	»
33. Meloni Silvia	» 47,47	»
34. Micheli Benvenuta	» 47,45	»

35. Rosso Pierangela	punti 47,20	su 100
36. Zonta Fausta	» 47,18	»
37. Toccagni Amalia	» 46,64	»
38. Chiarion Albertina	» 46,61	»
39. Bertazzoni Adriana	» 46,57	»
40. Crescini Margherita	» 46,37	»
41. Riva Lucia	» 46,31	»
42. Pedrini Ancilla	» 46,20	»
43. Daolio Marisa	» 46,11	»
44. Pag..aroli Agnese	» 45,89	»
45. Losma Domenica	» 45,75	»
46. Poletti Mafalda	» 45,63	»
47. Massoletti Pierina	» 45,27	»
48. Duca Maria	» 45,25	»
49. Teramoccia Rossana	» 45,20	»
50. Vittone Francesca	» 45 —	»
51. Arizzi Angelina	» 44,64	»
52. *Baiguini Caterina*	» 44,45	»
53. Di Cola Rita	» 44,35	»
54. Bacuzzi Rita Amabile	» 44,14	»
55. Lazzaroni Rosa	» 44 —	»
56. Magni Anna	» 43,65	»
57. Zannetti Nina	» 43,31	»
58. Ubertelli Luisa	» 43,30	»
59. Vicentini Maria Bruna	» 42,92	»
60. Sacchero Teresa	» 42,32	»
61. Bozzarelli Virginia	» 42,31	»
62. Brevi Giuseppina	» 42,28	»
63. Rebuzzi Anna	» 42,10	»
64. Bassi Angela	» 41,87	»
65. Gementi Angiolina	» 41,64	»
66. Bertuzzi Angela	» 41,50	»
67. Santamaria Flavia	» 41,32	»
68. Arizzi Lucia	» 40,97	»
69. Bontacchio Rita Ines	» 40,92	»
70. Lozio Luigina	» 40,75	»
71. Monateri Anna	» 40,63	»
72. Bosano Marta Anna	» 40,62	»
73. Minossi Maria	» 40,30	»
74. Zendri Lina	» 40,28	»
75. Plati Carolina	» 40,18	»
76. Marchioni Domenica	» 40,09	»
77. Valla Maria	» 39,10	»
78. Vismara Maria	» 39,01	»
79. Vitali Angiola	» 38,96	»
80. Toccagni Teresina	» 38,94	»
81. Bellini Teresa	» 38,85	»
82. Amadei Franca	» 38,45	»
83. Bornaghi Zulema, coniugata	» 38,09	»
84. Zorzi Palmira Luisa	» 38,09	»
85. Colotti Lucia Maria Darla	» 37,10	»
86. Petrini Faustina	» 35 —	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 19 gennaio 1962

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di dodici posti di ostetrica vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuta l'opportunità di non procedere all'assegnazione della condotta consorziale di Camerata Cornello con San Giovanni Bianco per la frazione di San Pietro D'Orzio, in quanto, con deliberazione in corso di approvazione presso la Giunta provinciale amministrativa, è stata decisa la soppressione della condotta anzidetta;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Sterni Emilia: Costa Volpino, 2ª condotta;
2) Crocca Giuseppina: Ghisalba consorziata con Cavernago;
3) *Mercandelli Anita*: *Verdello*;
4) Caselli Romana: Osio Sotto;
5) Pallaoro Prassede: (1);
6) Spinelli Pasqua: Torre Boldone consorziata con Gorle;
7) Bettoni Carolina: Azzano San Paolo;
8) Ticozzelli Antonia: Barbata consorziata con Isso;
9) Bellini Alessandra: Costa Imagna;
10) Casumaro Graziella: Dossena;
11) Bagardi Caterina: Telgate;
12) Assalone Rosa: Santa Brigida consorziata con Averara e Cusio.

(1) Alla ostetrica Pallaoro non viene assegnata alcuna sede perchè le tre sedi dalla stessa prescelte sono state assegnate alle candidate che la precedono nella graduatoria.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 19 gennaio 1962

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1961, n. 1137 sanità, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti (medici) vacanti al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;

Vista la legge 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:
Martinelli dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Fumagalli prof. Rodolfo, primario chirurgo dell'Ospedale di circolo di Varese;
Riva dott. Renzo, primario medico dell'Ospedale di circolo di Gallarate;
Sonzini dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Cazzuola dott. Umberto, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Varese, addì 26 gennaio 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(764)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che per effetto di rinunzia da parte del dottore Santini Renato e Scalia Giacinto si è resa disponibile la 1ª condotta medica del comune di Esperia;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dal dottore Coletta Mario, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina per la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Coletta Mario, 7° classificato nel concorso di cui in premessa, è assegnato alla 1ª condotta medica del comune di Esperia.

Il sindaco di Esperia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 13 gennaio 1962

Il medico provinciale: LONGO

(407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 16 marzo 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto di pari numero in data 3 ottobre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Baldassarre Livia . . . . . punti 59,70 su 100
2. Spagnolo Desdemona . . . . . » 56,06 »
3. Anastasia Adele . . . . . . » 54,01 »
4. Guglielmo Lucia . . . . . . » 53,03 »
5. Zacà Antonietta . . . . . . » 52,83 »
6. Grassi Addolorata . . . . . » 50,99 »
7. Palumbo Tommasina . . . . . » 49,85 »
8. Bono Maria . . . . » 48,73 »
9. Surano Cristina . . . . . . » 48,34 »
10. Donno Rita . . . . » 48,29 »
11. Martellotti Sebastiana . . . . » 47,46 »
12. De Benedittis Carmela . . . . » 47,09 »
13. Preite Lucia Addolorata . . . . » 47,01 »
14. Ponzini Luigia . . . . . . » 46,88 »
15. De Lorenzo Addolorata . . . . » 46,30 »
16. Della Tommasa Alba Livia . . . » 44,04 »
17. Rossetti Maria . . . . . . » 42,71 »
18. Politi Concetta . . . . . . » 41,95 »
19. Aloisi Carmela . . . . . . » 41,79 »
20. D'Errico Biagina . . . . . . » 41,45 »
21. Spagnolo Maria . . . . . . » 40,42 »
22. Negro Jolanda . . . . . . » 40,37 »
23. Marsina Giuliana . . . . . » 40,00 »
24. Cacciatore Michelina . . . . . » 36,90 »
25. Ancora Cristina . . . . . . » 36,24 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 15 gennaio 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1960;

Viste le preferenze per le varie sedi indicate dalle candidate risultate idonee;

Visto il regolamento dei concorsi di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Baldassarre Livia: Guagnano;
2) Spagnolo Desdemona: Melpignano;
3) Anastasia Adele: Galatina (3ª confotta frazione Noha).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 15 gennaio 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(527)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.